

DETERMINA N.149/2026

Oggetto: determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, di un accordo quadro con unico operatore economico per l'affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria da attivarsi su richiesta. Durata 36 mesi. CIG BCE5F68CAF.

IL DIRETTORE

Premesso che la Fondazione di Partecipazione Casa dell'Ospitalità gestisce immobili e servizi destinati all'accoglienza, per i quali si rende necessario provvedere con continuità a interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo e di miglioramento delle condizioni di sicurezza;

Rilevato che tali interventi richiedono prestazioni professionali di architettura e ingegneria (progettazione, pratiche edilizie, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza) che la Fondazione non è in grado di svolgere con personale interno, non disponendo di professionalità tecniche abilitate;

Rilevato altresì che tali esigenze si manifestano in modo ricorrente ma non predeterminabile nel numero, nella tempistica e nell'entità, e che l'attivazione di una distinta procedura di affidamento per ciascun intervento comporterebbe oneri istruttori e tempi non compatibili con la tempestività richiesta, in particolare per gli interventi connessi alla sicurezza;

Ritenuto pertanto di ricorrere allo strumento dell'accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, con il quale sono definite le condizioni generali e i criteri di determinazione dei corrispettivi, le prestazioni essendo poi attivate mediante singoli contratti attuativi disposti dalla Fondazione in relazione alle effettive necessità, senza obbligo di attivazione di un quantitativo minimo;

Dato atto che la Fondazione ha individuato, in sede di programmazione, i seguenti interventi da realizzare nel corso della durata dell'accordo quadro:

- a) realizzazione di ringhiera di sicurezza sulla rampa di accesso all'Emporio Solidale;
- b) realizzazione di ringhiera di protezione della copertura del locale caldaia;
- c) spostamento e allargamento della porta di accesso all'area riunioni;
- d) installazione di linee vita e sistemi anticaduta sulle coperture;
- e) rifacimento dei servizi igienici della struttura denominata "Il Casolare";
- f) realizzazione di un manufatto pertinenziale destinato a deposito del materiale degli ospiti presso la struttura denominata "Il Casolare";

Precisato che l'elenco che precede ha valore meramente ricognitivo e programmatico e non è esaustivo, riservandosi la Fondazione di attivare, entro i limiti di importo e di durata dell'accordo quadro, ulteriori contratti attuativi aventi ad oggetto interventi non ricompresi nell'elenco, purché riconducibili alle prestazioni professionali e alle categorie d'opera oggetto dell'accordo, e che l'elenco non attribuisce all'affidatario alcun diritto all'affidamento delle prestazioni ivi indicate;

Dato atto che la Fondazione, in ragione dei vincoli di sostenibilità del proprio bilancio, ha fissato in euro 100.000,00 (centomila/00) il limite massimo di programmazione della spesa per lavori nell'arco del triennio di durata dell'accordo quadro, e che a tale limite è commisurato l'importo massimo dei corrispettivi professionali;

Stimato conseguentemente in euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre oneri previdenziali e imposte di

legge, l'importo massimo dell'accordo quadro, determinato mediante applicazione dei parametri di cui all'Allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023 al predetto limite di spesa per lavori, dando atto che tale importo costituisce mero limite massimo di spesa e non impegno della Fondazione ad attivare prestazioni per il corrispondente valore;

Dato atto che l'importo dell'accordo quadro è inferiore alla soglia di euro 140.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, che consente l'affidamento diretto dei servizi anche senza consultazione di più operatori economici, e che il ricorso all'accordo quadro unico previene ogni artificioso frazionamento delle prestazioni ai sensi dell'art. 14, comma 6, del medesimo decreto;

Visti gli artt. 14, 17, 49, 50, 59 e 62 del D.Lgs. 36/2023, nonché l'Allegato I.13 al medesimo decreto in materia di determinazione dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura;

Richiamato il principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e dato atto che non ricorre la fattispecie del divieto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il quale presuppone che due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore di servizi;

Dato atto in particolare che, successivamente all'incarico conferito all'operatore economico individuato con determinazione n. 48/2025 del 07/04/2025, la Fondazione ha affidato a operatori economici diversi le seguenti prestazioni, tutte rientranti nel settore dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

- a) supporto al Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, affidato con determinazione n. 83/2024 del 14/11/2024 (CIG B4457E534A);
- b) progettazione antincendio e presentazione della pratica di prevenzione incendi, affidata con determinazione n. 124/2025 del 17/09/2025 (CIG B84BC1C79E);
- c) progettazione dell'impianto fotovoltaico, affidata con determinazione n. 206/2025 del 22/12/2025 (CIG B9B64D07C1).

Rilevato pertanto che la sequenza di due affidamenti consecutivi rilevante ai fini del divieto risulta interrotta da una pluralità di affidamenti interposti nel medesimo settore di servizi conferiti a operatori economici diversi, e che l'operatore individuato non riveste conseguentemente la posizione di affidatario uscente;

Dato atto che l'affidatario del presente accordo quadro è soggetto distinto dall'operatore economico incaricato del supporto al Responsabile Unico del Progetto, in coerenza con la necessaria separazione tra le funzioni di supporto alla stazione appaltante e le prestazioni professionali di progettazione e direzione dei lavori, e che le prestazioni oggetto del presente atto non si sovrappongono a quelle già affidate con i provvedimenti sopra richiamati;

Acquisita la disponibilità dell'arch. FLAVIANO FAVERO (C.F. FVRFVN62A14L7360, P.IVA 04466440270, con studio in via Dell'Elettricità 5/a, 30175 - Marghera (VE)., iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di VENEZIA al n. 1643;

Dato atto che la scelta del professionista, effettuata senza consultazione di più operatori economici secondo quanto consentito dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, è motivata dalle documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, risultanti dal curriculum acquisito agli atti e in particolare dagli incarichi analoghi come da curriculum allegato, nonché dalla proporzione tra l'esiguità dell'importo dell'affidamento e gli oneri istruttori di una procedura comparativa;

Dato atto altresì che le prestazioni precedentemente rese dal medesimo professionista in favore della

Fondazione risultano eseguite a regola d'arte, nel rispetto dei termini e degli importi pattuiti, come si evince dal verbale di corretta esecuzione del 15/01/2026 e dalla Determina di liquidazione fattura nr. 06/2026 del 19/01/2026 elementi che concorrono a fondare il giudizio di idoneità professionale di cui al capoverso precedente;

Ritenuta congrua l'offerta acquisita agli atti al prot. n. 2026E0000456 del 08/09/2026, che prevede l'applicazione di un ribasso unico del 7% sui corrispettivi determinati secondo le modalità dell'Allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023, in quanto i corrispettivi risultano determinati mediante applicazione integrale dei parametri del predetto Allegato e il ribasso offerto si mantiene entro il limite massimo del 20 per cento stabilito dall'art. 41, comma 15-quater, del D.Lgs. 36/2023, introdotto dal D.Lgs. 209/2024, con la conseguenza che il corrispettivo non risulta in alcun caso inferiore all'80 per cento di quello determinato secondo i parametri;

Verificato il possesso in capo all'operatore economico dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, della regolarità contributiva presso la Cassa di previdenza di competenza, dell'iscrizione all'albo professionale e della polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 5 del D.P.R. 137/2012 come da documentazione agli atti;

Dato atto che la spesa relativa a ciascun contratto attuativo sarà impegnata con separato atto, nell'ambito degli stanziamenti dei rispettivi esercizi, previa verifica della relativa copertura;

Dato atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 6-bis della L. 241/1990, avendo il sottoscritto verificato l'assenza di rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza, frequentazione abituale, causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito e di ogni altro rapporto suscettibile di incidere sull'imparzialità dell'azione amministrativa nei confronti dell'operatore economico affidatario, e avendo acquisito agli atti la dichiarazione resa dal medesimo ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

DETERMINA

1. di indire e contestualmente aggiudicare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, un accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del medesimo decreto, avente ad oggetto le prestazioni professionali di architettura e ingegneria consistenti in: progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva; redazione e presentazione delle pratiche edilizie e delle istanze agli enti competenti; direzione dei lavori, contabilità e certificazione della regolare esecuzione; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008; rilievi, verifiche e perizie tecniche; prestazioni riferite alle categorie d'opera E.20 e, ove occorrenti in via accessoria, S.03 e IA.01, IA.02, IA.03 di cui all'Allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023;
2. di individuare quale affidatario l'arch. FLAVIANO FAVERO C.F. FVRFVN62A14L7360, P.IVA 04466440270 alle condizioni di cui all'offerta acquisita agli atti;
3. di stabilire in euro 20.000,00, oltre oneri previdenziali e IVA di legge, l'importo massimo dell'accordo quadro e in 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla sottoscrizione la sua durata, precisando che l'accordo quadro si intende esaurito al raggiungimento del primo dei due limiti;
4. di dare atto che gli interventi indicati in premessa costituiscono programma ricognitivo e non esaustivo, e che la Fondazione può attivare ulteriori contratti attuativi riconducibili all'oggetto dell'accordo quadro entro i limiti di importo e durata di cui al punto precedente;
5. di stabilire che il corrispettivo di ciascun contratto attuativo è determinato applicando integralmente i parametri dell'Allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023 all'importo dei lavori effettivo

dell'intervento, con applicazione del ribasso unico offerto, e che in nessun caso il corrispettivo può risultare inferiore all'80 per cento dell'importo così determinato, in applicazione dell'art. 41, comma 15-quater, del D.Lgs. 36/2023;

6. di stabilire che ciascuna prestazione è attivata mediante contratto attuativo sottoscritto dalle parti, recante l'individuazione dell'intervento, l'importo dei lavori, le prestazioni richieste, il termine di esecuzione e il corrispettivo determinato ai sensi del punto precedente, previa acquisizione del CIG derivato;
7. di dare atto che l'affidatario, ove occorranzo prestazioni specialistiche eccedenti le proprie competenze professionali, può avvalersi di collaboratori qualificati sotto la propria responsabilità, previa comunicazione dei relativi nominativi alla Fondazione;
8. di individuare quale Responsabile Unico del Progetto il Direttore della Fondazione, dott. Francesco Pilli;
9. di dare atto che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata in uso alla Fondazione, con applicazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
10. di provvedere agli adempimenti in materia di trasparenza di cui all'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e alle comunicazioni alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici secondo le schede previste per le fasi del ciclo di vita del contratto.

Venezia, 08/09/2026

Il Direttore
dott. Francesco Pilli
(documento firmato digitalmente)